

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 27 dicembre 2013)

OGGETTO: SOCIETA' PUBBLICHE. DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012 N. 95 CONVERTITO NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 135 COSIDDETTO "SPENDING REVIEW" - ARTICOLO 4.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 2012 06030/064) veniva deliberato "1) di prendere atto, della vigente normativa introdotta dal D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 ed in particolare dell'art. 4 'Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche'; 2) di rinviare a successivi provvedimenti, da adottare nella sede competente, per procedere qualora ne sussistessero le condizioni e comunque entro i tempi tecnici necessari per dare attuazione alla norma in oggetto, alla valutazione in merito alle 'società controllate direttamente o indirettamente...che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato' di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012".

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, portante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 - Supplemento Ordinario n. 173), le Pubbliche Amministrazioni, che detengono partecipazioni in società pubbliche, sono chiamate ad attuare nei tempi espressamente previsti dalla nuova normativa, misure di ristrutturazione e razionalizzazione delle stesse volte alla riduzione della spesa pubblica.

In particolare, l'articolo 4 del citato Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 come modificato dall'articolo 49 del Decreto Legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013 dispone:

"1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ed assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1 luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1 luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. (...)

^{3-sexies} Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate.

Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate ed accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing".

I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi."

Dalla Relazione Tecnica al Decreto Legge 95/2012 si evidenzia "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 mirano a ridurre il numero delle società in house esistenti, quando le stesse non prestino almeno il 10% (in termini di fatturato) delle proprie attività a favore di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, con alcune eccezioni individuate dalla legge o da successivo DPCM, motivate da particolari esigenze di interesse pubblico. Da tali previsioni, pertanto, derivano effetti finanziari positivi, che potranno essere accertati a seguito dell'avvenuto scioglimento delle suddette società con conseguente affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ovvero della alienazione delle partecipazioni."

Sull'articolo 4 in oggetto si evidenziano i seguenti recenti interventi:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013 con la quale sono dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2 e 3, periodo secondo, 3^{-sexies} ed 8 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 (cosiddetto "spending review") sulla liquidazione e privatizzazione di società pubbliche nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria;
- il Parere della Corte dei Conti, Sezione Regione Lazio n. 143 del 10 luglio 2013, portante l'inapplicabilità dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2012, alle società a partecipazione integralmente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica;
- il Parere della Corte dei Conti, Sezione Regione Liguria n. 53 del 17 giugno 2013, sull'applicabilità dell'articolo 4, comma 8 del Decreto Legge n. 95/2012, anziché del comma 1 del medesimo articolo alle società strumentali in house.

Visto il quadro normativo sopra esposto e la sua evoluzione conseguente alle pronunce giurisprudenziali, si tratta ora di verificare l'applicabilità della nuova normativa al contesto delle partecipate dalla Città di Torino.

Nel quadro normativo sopra delineato, si inserisce altresì come elemento nuovo rispetto a quanto già richiamato nella precedente deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 2012 06030/064), la nota Anci del 18 marzo 2013 portante "Primi chiarimenti e possibili interpretazioni per l'applicazione dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012".

E' pacifico che l'articolo 9 del Decreto Legge n. 95/2012 esula dalla presente deliberazione in quanto esso ha ad oggetto "enti, agenzie e organismi" e quindi non le società partecipate dagli enti, tuttavia, merita attenzione il fatto che nella predetta nota sia precisato, con riguardo alle società che erogano servizi di interesse generale, che esse "sottendono alla normativa comunitaria ed al contesto definito dal Decreto Legge n. 179/2012 s.m.i. e quindi non rientrano né nell'articolo 9 né nell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 s.m.i.". La nota prosegue poi dicendo "Vieppiù rileva il criterio per cui il legislatore, quando ha voluto estendere la portata di nuove disposizioni limitative o imporre specifici limiti e divieti alle società partecipate dagli enti locali, ha puntualmente indicato tali soggetti che, pertanto, non possono ricadere all'interno di una espressione generica. In definitiva per le società degli enti locali valgono le norme speciali di riferimento che impongono limiti, vincoli e divieti puntuali, non rientrando pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 della Spending review."

In ogni caso, sugli enti cosiddetti "non profit" il Comune di Torino si è già espresso con il provvedimento del 26 giugno 2013 (mecc. 2013 01523/064) portante "Riconoscimento Razionalizzazione degli enti partecipati dalla Città - articolo 9 Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012".

Preso atto, quindi, del particolare contesto normativo di riferimento e considerando anche i chiarimenti dell'Ance, quest'ultima per quanto occorrer possa sul tema in oggetto, occorre

preliminarmente osservare che:

- i) il nuovo articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 verte sulle "società controllate direttamente o indirettamente...che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato";
- ii) "le disposizioni di cui al comma 1" (rectius, le procedure alternative di scioglimento entro il 31 dicembre 2013 o di alienazione entro il 31 dicembre 2013) non si applicano alle società "che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" in quanto così dispone il terzo comma del medesimo articolo 4.

Si tenga conto che le società partecipate dagli enti locali affidatarie di servizi pubblici locali/servizi pubblici di interesse generale sono state oggetto di un recente quadro normativo nazionale piuttosto articolato: dapprima l'articolo 23 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 ("Decreto Legge n. 112/2008") abrogato dal referendum popolare del 12-13 giugno 2011, poi il successivo articolo 4 del Decreto Legge n. 138/2011 che, prevedendo una disciplina contraddistinta dalla stessa ratio di quella abrogata - ossia finalizzata ad operare un ridimensionamento del modello (di gestione) in house dei servizi e riproduttiva, in buona parte, di molte disposizioni dell'articolo 23 bis - è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199.

In esito all'evoluzione della vigente normativa, oggi gli enti locali sono pertanto liberi di scegliere di affidare la gestione dei servizi in argomento (servizi pubblici locali/servizi di interesse generale):

- (i) al mercato, tramite una gara pubblica;
- (ii) a società miste, con la selezione del socio privato (operativo), sempre tramite una gara;
- (iii) a società in house, purché in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Ad oggi, il Comune di Torino partecipa nelle seguenti società (numero 26 dirette e numero 11 indirette):

Società dirette	% partecipazione
AFC Torino S.p.A.	100
ATM S.p.A.	4,522
Borgo Dora S.c.a.r.l. in liquidazione	51
Borgo Filadelfia S.c.a.r.l.	49
CAAT S.c.p.a.	91,813
CCT S.r.l.	100
CEIP S.c.p.a.	3
CSP S.c.a.r.l.	6,1
Environment Park S.p.A.	24,53

Expo 2000 S.p.A. in liquidazione	22,65
Farmacie Comunali Torino S.p.A.	51
FCT Holding S.r.l.	100
Finpiemonte S.p.A.	0,737
Fsu S.r.l.	50
Garibaldi S.c.a.r.l. in liquidazione	50
Infratrasporti.to S.r.l.	100
Icarus S.c.p.a.	15,3
Ipla S.p.A.	5,03
I3P S.c.p.a.	16,66
2I3T S.c.a.r.l.	25
Pracatinat S.c.p.a.	17,11
Soris S.p.A.	100
TRM S.p.A.	18,172
Smat S.p.A.	59,70
Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione	76,52
5T S.r.l.	30

Società partecipate da FCT Holding S.r.l. a Socio Unico Comune di Torino	% partecipazione
Amiat S.p.A.	51
GTT S.p.A.	100
Agenzia di Pollenzo S.p.A.	3,904
ATS S.p.A.	0,02
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.	5
Banca Popolare Etica S.c.p.a.	0,11
Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.	20
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	0,466
IREN S.p.A. (società quotata in borsa)	11,358
Sagat S.p.A.	10
TNE S.p.A.	40

Occorre, quindi, ai sensi del citato articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 procedere ad individuare quali società partecipate dal Comune di Torino rientrino nell'applicazione del comma 1, nonché quelle escluse dall'applicazione in quanto "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" (di cui al comma 3 dell'articolo 4 Decreto Legge n. 95/2012) o in quanto "società quotate" (articolo 4 comma 13 Decreto Legge

n. 95/2012).

Si ritiene che le società indirettamente detenute dalla Città quali "AMIAT S.p.A." e "GTT S.p.A." tramite FCT, nonché le società direttamente detenute dall'Amministrazione quali "TRM S.p.A.", "AFC Torino S.p.A.", "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." e "SMAT S.p.A." in quanto tutte "società che svolgono servizi di interesse generale" non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 4 Decreto Legge n. 95/2012 così come non rientra la partecipazione in IREN S.p.A. detenuta dal Comune di Torino, tramite "FSU S.r.l." (per circa il 35,964 %) e tramite "FCT Holding S.r.l." (per circa 7,40%) in quanto società quotata sul mercato regolamentato (esclusa per espressa previsione del comma 13 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012).

Relativamente alla società "AMIAT S.p.A." si precisa che il Comune di Torino attraverso la sua controllata FCT Holding S.r.l. detiene il 51% del capitale sociale, mentre il restante 49% è posseduto da "Amiat V. S.p.A.", socio privato in esito all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto n. 106/2012.

Con riferimento alla società "TRM S.p.A.", la quota pari al 20% è detenuta congiuntamente dal Comune di Torino per il 18,17202% e dagli altri soci pubblici per l'1,82798%, mentre la quota dell'80% è posseduta dal socio privato "TRM V. S.p.A." in esito all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto n. 106/2012.

Relativamente alla società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." nel 2008 si precisa che è subentrato il socio privato di minoranza in esito alla procedura di gara n. 100/2008 attuata nel 2008 ed avente ad oggetto sia l'affidamento del servizio sia la quota del 49% del capitale sociale.

Quanto alle seguenti società, si ritiene che esse non rientrino nell'applicazione del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 e quindi non siano società strumentali per la Città, per i motivi infra indicati:

- "FCT HOLDING S.R.L." a Socio Unico Comune di Torino, a capitale pubblico incredibile, in considerazione del suo oggetto sociale (articolo 3) di cui infra;
- "SAGAT S.p.A." in considerazione del suo oggetto sociale ("gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino") nonché della normativa speciale di settore ad essa applicabile. Secondo la sopra citata nota Anci del 18 marzo 2013 "per le società degli enti locali valgono le norme speciali di riferimento che impongono limiti, vincoli e divieti puntuali..."; con riferimento alla partecipazione detenuta in Sagat S.p.A. si precisa altresì che, in esito alla procedura di gara FCT/6/2012, veniva ceduto il 28% del capitale sociale (pari a n. 700.658 azioni) al socio privato F2i Sgr S.p.A., riducendo così la partecipazione del Comune di Torino in Sagat S.p.A., attraverso "FCT Holding S.r.l.", al 10% del capitale sociale;
- "CCT S.R.L." in quanto essa, avendo ad oggetto "la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino", è una società veicolo di fondi ex articolo 84 Legge n. 289/2002

- e pertanto sottoposta a normativa speciale;
- "INFRATRASPORTI.ITO S.R.L." in quanto essa, avendo ad oggetto "la proprietà e la gestione di infrastrutture" è società di natura patrimoniale ex articolo 113 comma 13 del TUEL e strettamente strumentale alla società "GTT S.p.A" che svolge un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica;
 - "FSU S.r.l." in quanto essa, avendo ad oggetto "la gestione della partecipazione nel capitale di IREN" è funzionale alla gestione della sua partecipazione nella società quotata IREN S.p.A., quest'ultima a sua volta esclusa espressamente dall'applicazione dell'articolo 4 in forza del comma 13. Relativamente alla società "FSU S.r.l." si precisa che in data 29 novembre 2013 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione mecc. 2013 06394/064 di proposta al Consiglio Comunale portante la riorganizzazione di "FCT HOLDING S.r.l." consistente anche nel conferimento della partecipazione FSU detenuta dal Comune di Torino nella propria controllata "FCT Holding S.r.l.": detto provvedimento è in corso di esame da parte delle competenti Commissioni Consiliari;
 - "SORIS S.P.A." in quanto essa, avendo ad oggetto "la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate" è sottoposta ad una normativa speciale di settore" (ex articolo 52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. e quindi è da ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 norma generale ancorché successiva. A tale ultimo riguardo si richiama la nota ANCI del 18 marzo 2013 nella parte in cui recita "...rileva il criterio per cui il legislatore, quando ha voluto estendere la portata di nuove disposizioni limitative o imporre specifici limiti e divieti alle società partecipate dagli enti locali, ha puntualmente indicato tali soggetti che, pertanto, non possono ricadere all'interno di una espressione generica".

L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione non è attività di servizio pubblico locale, né "prestazione di servizi", ma rappresenta l'esercizio di funzioni pubbliche amministrative per la cui esternalizzazione a favore di società "in house", l'ordinamento contempla una norma che si attegga a norma speciale rispetto all'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012, che risulta, invece, disposizione di carattere generale applicabile alle sole società che svolgono la generalità dei servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Verso la tesi dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, quale esercizio di funzioni amministrative e non di servizio pubblico, sono da annoverarsi le posizioni del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n.240 del 13 febbraio 1995, dell'Antitrust (AS 488 del 25 novembre 2008, AS 581 del 9 luglio 2009, AS 828 del 16 settembre 2009).

Si deve, pertanto, concludere che la norma generale (Decreto Legge n. 95/2012), anche se posteriore, non può abrogare la norma speciale contenuta nell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che discende dai principi comunitari e che rimane in vita per disciplinare l'affidamento "in house" legittimando la permanenza di tali società per la riscossione dei

tributi.

Pertanto, "Sorìs S.p.a." non è soggetta alla norma in questione dal momento che l'articolo 52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. è una norma speciale rispetto alla norma generale (articolo 4 comma 1 D.L. 95/2012). Pertanto, in virtù del principio "lex specialis derogat generali" (principio di prevalenza della norma speciale rispetto alla norma generale), si ritiene che Sorìs S.p.A., pur potendosi considerare una società strumentale per l'Amministrazione, non sia da annoverare nella fattispecie dell'articolo 4 comma 1 D.L. 95/2012.

A dette considerazioni si aggiunge che in sede di assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 tenutasi il giorno 24 aprile 2013 è stato sottolineato che la società SORIS per l'anno 2012, così come era avvenuto per l'anno 2011, ha registrato un fatturato da prestazione di servizi a favore del Comune di Torino rispettivamente pari all'80% ed al 77% dell'intero fatturato, non rientrando quindi nelle previsioni di cui all'articolo 4 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review). Inoltre l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 4 comma 1 è in linea con il Parere della Corte dei Conti, Sez. Regione Liguria n. 53 del 17 giugno 2013 che ha individuato la speciale categoria delle società strumentali in house, soggette all'applicabilità dell'articolo 4, comma 8 del Decreto Legge n. 95/2012, anziché del comma 1 del medesimo articolo;

- "5T S.R.L.", avente ad "oggetto esclusivo lo svolgimento, nell'ambito del territorio piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate nell'articolo 1 Legge Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore" è stata costituita ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e svolge "un servizio pubblico locale a rilevanza economica" rientrante nella categoria più ampia di derivazione comunitaria dei "servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica": pertanto si può ritenere applicabile l'esclusione di 5T dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 4 come previsto dal comma 3. Inoltre si ritiene che detta società non sia, altresì, interessata dall'applicazione dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248 (cosiddetto Decreto Bersani) in quanto essa svolge prestazioni che si traducono in segmenti di servizio pubblico di gestione della mobilità nelle sue diverse accezioni e, quindi, non eroga servizi e/o beni "strumentali" cioè a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento;
- "Banca Popolare Etica S.C.P.A." (indirettamente partecipata tramite FCT Holding S.r.l.) in considerazione del suo particolare oggetto sociale "raccolta del risparmio ed esercizio del credito, anche con non soci, con l'intento precipuo di perseguire i principi della finanza etica".

Quanto alla società "FCT S.r.l.", oggi "FCT Holding S.r.l." si precisa che essa è una "holding" interamente partecipata dalla Città di Torino, avente come oggetto sociale lo

svolgimento delle seguenti "attività di:

- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);
- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);
- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Torino;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;
- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale."

In forza della predetta attività svolta nonché della particolare disciplina dei rapporti intercorrenti tra l'Ente Comune di Torino e la società FCT contenuta negli "Indirizzi relativi alla Holding" (approvati con deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2012 00890/064), pare possibile configurare FCT Holding S.r.l. come un "modello di governance" delle partecipate dalla Città che svolge un'attività strumentale "strettamente necessaria" per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso: in ragione di detta natura, può ritenersi "FCT Holding S.r.l." una società legittimamente detenibile dall'ente locale ai sensi dell'articolo 3 comma 27 e seguenti della Legge n. 244/2007 (così come approvato nella deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2010 07320/064 portante "Valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 ed indirizzi per il riordino delle partecipazioni della Città di Torino a seguito delle modificazioni legislative").

Al riguardo, si richiama quanto già precisato nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2011 05226/064 di approvazione della trasformazione societaria di "FCT s.r.l." in "FCT Holding s.r.l.", con particolare riguardo alla necessità di configurare la Holding come "strumento" per una corretta azione dell'ente locale di riferimento, nonché per

coadiuvare e fornire servizi alle società facenti parte del gruppo e supportare gli organi politici nelle decisioni strategiche, senza sostituirsi all'ente nell'assunzione delle decisioni che sono di specifica pertinenza dell'ente locale, secondo le vigenti norme di legge, in conformità ai pareri espressi dalla Magistratura contabile (Corte dei Conti, Sez. Aut., deliberazione n. 13/AUT/2008 del 18 settembre 2008; Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia/874/2010/PAR del 21 settembre 2010; Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n.1051/2010/COMP del 13 dicembre 2010).

In ogni caso, le partecipazioni societarie detenute da "FCT Holding S.r.l." sono da ritenersi compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente, come peraltro già indicato nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064) avente ad oggetto il mantenimento delle partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 27 e successivi della Legge Finanziaria 2008.

Seppur strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si precisa, altresì, che la società FCT Holding non rientra comunque nel novero di applicazione dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto le attività da essa svolte non comportano un "fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento".

A sostegno della esclusione dall'articolo 4 comma 1 si richiama altresì il Parere della Corte dei Conti, Sez. Regione Liguria n. 53 del 17 giugno 2013, che afferma per le società strumentali in house l'applicabilità dell'articolo 4, comma 8 del d.l. 95/2012, anziché del c. 1 del medesimo articolo.

Relativamente poi all'attività di "assunzione e gestione delle partecipazioni societarie", si precisa - anche a conferma di quanto già espresso nella deliberazione mecc. 2011 05226/064 - che con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al TUB dal D.Lgs. n. 141/2010, l'attività di assunzione di partecipazioni non costituisce più un'attività "riservata" per legge, né ai sensi dell'articolo 106 TUB (per le attività svolte nei confronti del pubblico), né ai sensi dell'articolo 113 TUB (per le attività svolte NON nei confronti del pubblico).

Tuttavia, la non previsione di detta attività di assunzione di partecipazioni nell'articolo 106 del TUB e l'abrogazione contestuale dell'Albo speciale di cui al 113 del TUB per effetto del D.Lgs. n. 141/2010, non fanno venire meno la natura e la qualificazione di "operatore finanziario" di FCT Holding S.r.l., fermo restando comunque al pari di ogni altro operatore finanziario, il monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate previsto dall'articolo 10, commi 7 e 10 del D.Lgs. n. 141/2010.

Dunque, il mantenimento delle partecipazioni detenute da FCT Holding nelle sue partecipate si giustifica in quanto vale per FCT la deroga prevista dall'articolo 13, comma 1, ultimo periodo del cosiddetto Decreto Bersani.

Detta deroga vale, pertanto, sia per le società che svolgono attività di intermediazione finanziaria ai sensi del TUB, ma anche per tutte quelle società od operatori finanziari che

svolgono la medesima attività senza essere ad oggi iscritti negli appositi elenchi previsti dal T.U.B..

Le seguenti società, direttamente partecipate dalla Civica Amministrazione, quali "ATM S.p.A.", "BORGO FILADELFIA S.C.A.R.L." (di cui meglio infra), "CAAT S.C.P.A.", "CEIP S.C.P.A.", "CSP S.C.A.R.L.", "Environment Park S.p.A.", "Icarus S.C.P.A.", "Pracatinat S.C.P.A.", "I3P S.C.P.A.", "2I3T S.C.A.R.L.", "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. IN LIQUIDAZIONE" (di cui meglio infra), "IPLA S.p.A." nonché le seguenti società partecipate indirettamente dalla Città, tramite la controllata FCT Holding S.r.l., quali "ATS S.p.A.", "AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.p.A.", "SITAF S.p.A.", "AGENZIA DI POLLENZO S.p.A.", "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A." e "TNE S.p.A.", pur essendo "società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni" non rientrano nell'applicazione del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 in quanto non forniscono direttamente servizi a favore della Civica Amministrazione.

In ogni caso, dette società non rientrerebbero comunque nella fattispecie in oggetto in quanto non "hanno conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento".

Con riferimento alle società indirette "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A.", "ATM S.p.A." e "SITAF S.p.A.", si precisa che con la deliberazione del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064) il Consiglio Comunale:

- dava mandato a FCT "di avviare, verificate le condizioni di mercato più redditizie, le procedure di cessione della società "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A." da essa partecipata e non rispondente a finalità istituzionali dell'ente" (punto n. 12 del dispositivo);
- approvava la dismissione della partecipazione detenuta in "ATM S.p.A." in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in quanto non rientranti nel novero delle società di produzione di servizi di interesse generale (punto 17 del dispositivo);
- confermava l'autorizzazione della cessione della partecipazione detenuta da FCT S.r.l. nella società "Sitaf S.p.A.", attualmente pari al 10,6527 per cento, già espressa dal Consiglio Comunale con la propria deliberazione del 15 novembre 1993 (mecc. 9306022/64).

Con riferimento alla "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A." si ricorda che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 2007 n. 53 (mecc. 2007 01410/064), esecutiva dal 27 maggio 2007 e della deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2007 (mecc. 2007 03811/064) esecutiva dal 26 giugno 2007, veniva pubblicato l'avviso di vendita in data 5 novembre 2007. Nella seduta del 5 dicembre 2007 la Commissione aggiudicatrice verbalizzava che la procedura di vendita n. 152/2007 relativa al pacchetto azionario detenuto nella società, pari al 20% del capitale sociale, veniva dichiarata deserta.

Le società "FINPIEMONTE S.p.A." e "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A." sono da ritenersi escluse nel comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 e, quindi, non sono soggette agli obblighi in capo all'ente di procedere allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 o alla dismissione entro il 31 dicembre 2013 essendo "società finanziarie partecipate dalle Regioni", individuate dal comma 3 del Decreto Legge n. 95/2012 e quindi escluse per espressa disposizione di legge nonché per la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013 con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2, 3, periodo secondo, 3^{-sexies} ed 8 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 (cosiddetta spending review) sulla liquidazione e privatizzazione di società pubbliche nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria.

Con riferimento alle società "Borgo Dora S.c.a.r.l." e "Garibaldi S.c.a.r.l." si precisa che in data 8 aprile 2013 il Consiglio Comunale (mecc. 2013 01248/064) ha approvato con deliberazione mecc. 2013 01248/064, lo scioglimento e la messa in liquidazione di Borgo Dora S.c.a.r.l., con capitale sociale di Euro 20.000,00, detenuto per una quota del 50% dal Comune di Torino, e lo scioglimento e la messa in liquidazione di Garibaldi S.c.a.r.l., con capitale sociale di Euro 25.000,00, detenuto per una quota del 51% dal Comune di Torino, da realizzarsi ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale, preso atto delle Assemblee dei soci tenutesi in data 20 luglio 2012.

Ad oggi, pertanto, che in esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2013, le assemblee dei soci delle società "Borgo Dora S.c.a.r.l." e "Garibaldi S.c.a.r.l." in data 26 giugno 2013 hanno deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione, giusta verbali a rogito del notaio Fulvi di Rivoli rep. 836 e rep. 837.

Con riferimento alla società "Borgo Filadelfia S.c.a.r.l." il Consiglio Comunale con deliberazione mecc. 2013 03990/064 in data 25 novembre 2013 ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dando così avvio alle fasi di liquidazione societaria in sede di Assemblea dei Soci.

Quanto alla società "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A.", in esecuzione del provvedimento del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 05016/064), l'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 ottobre 2013 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 comma 4 del Codice Civile e, ad oggi, ha assunto la nuova denominazione "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. IN LIQUIDAZIONE".

Con riferimento alla società "IPLA S.p.A." (partecipata da Regione Piemonte per la quota pari all'83,80%, dalla Regione Valle d'Aosta per l'11,70% e dal Comune di Torino per il 5,03%), con sede in Torino, corso Casale 476, avente ad oggetto "la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, la conservazione del patrimonio forestale e naturale, l'incremento della produzione legnosa e lo sviluppo della forestazione ambientale nonché la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricolo-forestale, delle risorse rinnovabili, delle biomasse e dei loro bilanci energetici al fine

della razionale utilizzazione dei beni primari", si precisa che l'Assemblea Straordinaria dei soci, tenutasi il giorno 20 novembre 2012 senza la partecipazione del Socio Comune di Torino, giusta verbale a rogito del Notaio Carlo Alberto Marozz di Torino, deliberava quanto segue:

- 1) "a copertura della perdita pari ad Euro 1.143.664,00 risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2012:
 - di ridurre il capitale sociale ad un importo non inferiore al minimo richiesto per le società per azioni e precisamente ad Euro 120.000,40 mediante annullamento di numero 1.559.230 azioni proporzionalmente a quelle di titolarità di ciascun azionista;
 - di aumentare, di conseguenza, a pagamento, il capitale sociale da Euro 120.000,40 ad Euro 530.000,64 e così di Euro 410.000,24 mediante emissione di numero 788.462 azioni da offrire alla pari in opzione agli azionisti con le seguenti modalità:
 - termine per l'esercizio dell'opzione con contestuale richiesta per la prelazione sull'inoptato ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, del Codice Civile: giorni trenta dall'iscrizione del verbale presso il competente Registro delle Imprese;
 - termine ultimo per la sottoscrizione da parte dei soci: trentunesimo giorno dall'iscrizione del verbale presso il competente Registro delle Imprese;
 - il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte a condizione che le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'ammontare minimo di almeno 332.864,48 pari alla perdita residua e tenuto conto del numero delle azioni;
 - conseguentemente alla sottoscrizione del detto aumento, di ridurre, a copertura della perdita residua, il capitale sociale di Euro 332.864,48 anche a fini di arrotondamento contabile in base al numero delle azioni con annullamento di numero 640.124 azioni proporzionalmente a quelle di titolarità di ciascun azionista;
- 2) subordinatamente all'efficacia ed alla totale esecuzione di quanto precedentemente deliberato:
 - di aumentare il capitale sociale, a pagamento, di massimi Euro 789.999,60 con emissione di numero 1.519.230 azioni corrispondenti da offrire alla pari in opzione agli azionisti con le seguenti modalità:
 - termine per l'esercizio dell'opzione con contestuale richiesta per la prelazione sull'inoptato ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, del Codice Civile: 15 aprile 2013;
 - termine ultimo per la sottoscrizione da parte dei soci: 30 aprile 2013;
 - se l'aumento non fosse sottoscritto per l'intero importo dai soci entro la suddetta data, la parte residua potrà essere collocata, presso terzi, entro il termine del 30 giugno 2013."

Alla scadenza del termine del 30 aprile 2013, in esito all'abbattimento del capitale sociale

per Euro 332.864,48 a copertura della perdita residua ed al conseguente aumento di capitale sottoscritto dalla Regione Piemonte, si registrava la seguente situazione:

AZIONISTI	AZIONI	% partecipazione
REGIONE PIEMONTE	346.421	96,26
REGIONE VALLE D'AOSTA	9.279	2,58
COMUNE DI TORINO	4.176	1,16
TOTALE	359.876	100,00

Con deliberazione del 20 novembre 2012 (mecc. 2012 06259/064), la Giunta Comunale di Torino "prende atto della "Relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile" della società IPLA S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2012 ed autorizzava il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società "IPLA S.p.A." per il giorno 20 novembre 2012 alle ore 15,00 in seconda convocazione, presso la sede legale della società, per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

"Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 ed, eventualmente, dell'articolo 2447 del Codice Civile ed in particolare:
 - Proposta di aumento, previa riduzione, del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441 comma 1 del Codice Civile, fino ad un massimo di Euro 1.200.000,00. Delibere inerenti e conseguenti" e "confermava quanto già deliberato dal Consiglio Comunale del 16 luglio 2012 (mecc. 201203524/064) ossia che "qualora la maggioranza dell'Assemblea deliberi la riduzione del capitale sociale e la sua ricostituzione, il Comune di Torino non potrà partecipare alla eventuale ricapitalizzazione della società...".

La SCR Piemonte ha avviato, su richiesta del socio di maggioranza, il 4 giugno 2013 la procedura di ricerca di manifestazione di interesse all'acquisto di IPLA (la quota messa in vendita era quella della Regione Piemonte pari al 96,26% post aumento di capitale sociale).

Il 18 giugno 2013 alle ore 12 scadeva il bando e la procedura è stata dichiarata deserta.

Vista la situazione attuale della società IPLA S.p.A. in esito alle operazioni sul capitale sociale ed alla manifestazione di interesse per la vendita della quota detenuta dalla Regione Piemonte, tenuto conto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013 con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2 e 3, periodo secondo, 3-sexies ed 8 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 (cosiddetto spending review) sulla liquidazione e privatizzazione di società pubbliche nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, considerato inoltre che la società IPLA non fornisce direttamente servizi a favore della Civica Amministrazione, ad oggi, pare opportuno e necessario attendere le determinazioni della Regione Piemonte sul futuro e sulla natura della società stessa.

Pertanto, ad oggi, preso atto di quanto sopra, con il presente provvedimento pare necessario e opportuno dichiarare che non risultano in capo al Comune di Torino partecipazioni societarie rientranti nella fattispecie dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 e s.m.i..

La presente deliberazione costituisce ricognizione ai sensi dell'articolo 3, comma 27 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007 (cosiddetta Legge Finanziaria 2008) e, quindi, della precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064) avente ad oggetto "Valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 ed indirizzi per il riordino delle partecipazioni della Città di Torino a seguito delle modificazioni legislative. e società partecipate dalla Città di Torino".

Pertanto, il presente provvedimento sarà trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti conformemente a quanto previsto dal vigente comma 28 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dichiarare, per le motivazioni espresse nella narrativa e che qui integralmente si richiamano, che non risultano in capo al Comune di Torino partecipazioni societarie rientranti nella fattispecie dell'articolo 4, comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 come modificato dall'articolo 49 del Decreto Legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013, dando atto che:
 - a) le società "AMIAT S.p.A." (indiretta), "GTT S.p.A." (indiretta), "TRM S.p.A.", "AFC Torino S.p.A.", "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.", "SMAT S.p.A." (diretta ed indiretta), "5T S.r.l." non rientrano nella fattispecie in quanto svolgono servizi pubblici locali e, pertanto, sono escluse in forza dell'articolo 4, comma 3 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 e s.m.i.;
 - b) "FCT HOLDING S.r.l." non rientra nella fattispecie in forza della sua particolare

- natura di società strumentale in house, totalmente partecipata dal Comune di Torino;
- c) "SAGAT S.p.A." e "SORIS S.p.A." e non rientrano nella fattispecie in forza del loro particolare oggetto sociale e della normativa speciale di riferimento;
 - d) "CCT S.r.l." non rientra nella fattispecie in oggetto in quanto società veicolo sottoposta a normativa speciale;
 - e) "INFRATRASPORTI.TO S.r.l." non rientra nella fattispecie in oggetto in quanto si tratta di società di natura patrimoniale costituita ai sensi dell'articolo 113 TUEL;
 - f) "FSU S.r.l." non rientra nella fattispecie in oggetto in forza del suo particolare oggetto sociale che consente di detenere la partecipazione in una società quotata;
 - g) la "Banca Popolare Etica S.C.P.A." (indirettamente partecipata) non rientra nella fattispecie in considerazione del suo particolare oggetto sociale "raccolta del risparmio ed esercizio del credito, anche con non soci, con l'intento precipuo di perseguire i principi della finanza etica";
 - h) le società "ATM S.p.A.", "BORGO FILADELFIA S.C.A.R.L.", "CAAT S.C.P.A.", "CEIP S.C.p.A.", "CSP S.C.A.R.L.", "Environment Park S.p.A.", "Icarus S.C.p.A.", "Pracatinat S.C.p.A.", "I3P S.C.P.A.", "2I3T S.C.a.R.L.", "ATS S.p.A." (indiretta), "AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.p.A." (indiretta), "SITAF S.p.A." (indiretta), "AGENZIA DI POLLENZO S.p.A" (indiretta), "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A." (indiretta) e "TNE S.p.A." non rientrano nell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto non forniscono direttamente servizi a favore della Civica Amministrazione e, in ogni caso, non "hanno conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento";
 - i) la società "IPLA S.p.A." non rientra nella fattispecie dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012 in quanto non fornisce direttamente servizi alla Civica Amministrazione;
 - j) le società "FINPIEMONTE S.p.A." e "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A." sono escluse dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 in quanto rientrano tra le "società finanziarie partecipate dalle Regioni" individuate dal comma 3 dello stesso articolo 4 Decreto Legge n. 95/2012 e, quindi, sono da ritenersi escluse dagli obblighi di scioglimento o di alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012 nel testo convertito in Legge n. 135/2012 nonché in forza della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013;
 - k) le società "BORGO DORA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE" e "GARIBALDI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE" sono in liquidazione in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2013 (mecc. 2013 01248/064) ed in forza dell'Assemblea dei soci del 26 giugno 2013 ai sensi della quale ad oggi sono in corso gli adempimenti relativi alle procedure di messa in liquidazione delle

stesse;

- l) la società "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione" è stata messa in liquidazione in forza della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 30 ottobre 2013 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 05016/064);
- m) la società "Expo 2000 S.p.A. in liquidazione" è stata messa in liquidazione in forza della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 5 luglio 2010 con decorrenza dal 1 agosto 2010 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 24 maggio 2010 (mecc. 2010 01752/064);
- 2) di attendere le determinazioni della Regione Piemonte, quale socio di maggioranza, della società "IPLA S.p.A." relativamente al futuro ed alla natura della stessa società;
- 3) di confermare per le partecipazioni detenute da "FCT Holding S.r.l." in "ATM S.p.A.", "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A." e "Sitaf S.p.A." quanto precedentemente deliberato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 198 del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064), e quindi di confermare ad "FCT Holding S.r.l." il mandato a dare attuazione alle dismissioni delle partecipazioni detenute nelle stesse;
- 4) di confermare l'indirizzo relativo alle dismissioni delle partecipate indirette di "FCT Holding S.r.l." in "ATM S.p.A.", "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A." e "Sitaf S.p.A." autorizzando, sin d'ora, tuttavia FCT a porre in essere le relative operazioni di dismissione secondo le procedure di evidenza pubblica ritenute più idonee, nell'ambito degli indirizzi già precedentemente confermati dal Consiglio Comunale con precedenti provvedimenti;
- 5) di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale la disamina in merito a possibili valutazioni sulla convenienza economica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce ricognizione ai sensi dell'articolo 3, comma 27 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007 (cosiddetta Legge Finanziaria 2008) e, quindi, della precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064) avente ad oggetto "Valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 ed indirizzi per il riordino delle partecipazioni della Città di Torino a seguito delle modificazioni legislative e società partecipate dalla Città di Torino" e pertanto, il presente provvedimento sarà trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti conformemente a quanto previsto dal vigente comma 28 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLE PARTECIPATE
Giuliana TEDESCO

IL DIRETTORE GENERALE
Gianmarco MONTANARI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE
PARTECIPAZIONI COMUNALI
Renzo MORA

Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano
